
CONVENZIONE

“ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA INDIRIZZATE ALLA
IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO FINALIZZATO A
INCREMENTARE LA DIFFUSIONE DEL CODICE MONDIALE DI ETICA DEL
TURISMO (UNWTO)”


TRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
E
PROMUOVI ITALIA S.p.A

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di seguito per brevità "Dipartimento" con sede in Roma, Via della Stamperia, 8, codice fiscale n. 80188230587 in persona del Capo Dipartimento,

e

Promuovi Italia S.p.A., con sede in Roma, Via di San Claudio n. 61, partita IVA 08261571007, di seguito per brevità "Promuovi Italia", in persona del Direttore Generale

PREMESSO CHE

- 
- I. Il Dipartimento è la struttura che opera nell'area funzionale "turismo" per l'esercizio delle competenze statali in materia di turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2012;
 - II. il Dipartimento ha la competenza relativa al funzionamento del Segretariato Permanente del Comitato Mondiale per l'Etica del Turismo, costituitosi sulla base dell'accordo sancito tra il Governo Italiano ed il Segretario Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo il 13 marzo 2008;
 - III. al Segretariato Permanente, l'UNWTO ha affidato i compiti di seguito elencati:
 - a. promuovere e diffondere il Codice Mondiale di Etica del Turismo tra gli Stati membri e membri affiliati,
 - b. fornire ricerca e raccolta di dati sulle questioni etiche,
 - c. organizzare, in Italia, le riunioni del Comitato mondiale di etica del turismo e gli eventi internazionali legati al Codice Mondiale di Etica del Turismo.

- IV. nell'ambito delle attività di detto Segretariato Permanente il Dipartimento intende proseguire nella realizzazione di interventi ed iniziative, tesi ad approfondire le tematiche contenute nel Codice Mondiale di Etica del Turismo e a promuoverne l'applicazione, anche mediante il coinvolgimento degli *stakeholders* pubblici e privati;
- V. i rappresentanti del Dipartimento hanno concordato con l'UNWTO il programma di attività per il 2013 di cui all'art. 3 della presente Convenzione;
- VI. Promuovi Italia è Società *in house* del Dipartimento, al quale è garantito l'esercizio del controllo analogo sulla Società, in base all'art. 13.3. del suo Statuto;
- VII. l'art. 4.2. dello Statuto prevede che Promuovi Italia svolga per conto del Dipartimento, con le modalità della delegazione interorganica, tra l'altro, attività di supporto ed assistenza tecnica all'Ufficio per le politiche del turismo nelle materie attinenti la progettazione e la gestione dei servizi connessi con la realizzazione di programmi di sviluppo nel settore turistico;
- VIII. Promuovi Italia ha già svolto "attività di supporto e assistenza tecnica indirizzate allo sviluppo di un programma integrato finalizzato a incrementare la diffusione del Codice Mondiale di Etica del Turismo", affidate dal previgente Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, con Convenzione del 22 dicembre 2009.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione, il Dipartimento affida a Promuovi Italia le attività di supporto e assistenza tecnica al Segretariato Permanente del Comitato Mondiale di Etica

del Turismo per il proseguimento delle attività finalizzate a incrementare la diffusione del Codice Mondiale di Etica del Turismo.

ARTICOLO 3

(Attività)

Promuovi Italia, attenendosi ai vincoli di coordinamento tra il Dipartimento e l'UNWTO e in stretto raccordo con le strutture interne del Dipartimento, si impegna a fornire supporto e assistenza tecnica per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) per la promozione e diffusione del Codice: programmare un rafforzamento dell'azione di promozione e diffusione del Codice Mondiale di Etica del Turismo (UNWTO), di seguito Codice, in occasione delle maggiori fiere ed eventi internazionali e nazionali del settore, già intrapresa negli anni scorsi; implementare i contenuti della sezione di Etica prevista sul sito web istituzionale (al momento in fase di test) in italiano e in inglese; realizzare versioni del Codice adatte ai diversi pubblici, come ad esempio una versione in braille; predisporre modelli di accordi tra *stakeholders*, per la promozione, diffusione e implementazione tra gli interessati, anche a livello interistituzionale.
- b) per l'attività di ricerca e raccolta dati: coinvolgere le Università e gli istituti specializzati col duplice fine di inserire il Codice e i suoi principi nei programmi didattici e al tempo stesso produrre ricerca e raccolta di dati sulle questioni connesse all'etica del turismo; aggiornare il glossario UNWTO sulla terminologia turistica, con particolare riferimento all'etica; elaborare testi legislativi e/o convenzioni nazionali e internazionali in materia di turismo etico; predisporre e distribuire questionari *on-line* ai *partners* internazionali finalizzati alla creazione di una banca dati contenente normative, intese e buone pratiche esistenti in materia di sostenibilità e accessibilità.
- c) per gli eventi: organizzare, in Italia, riunioni del Comitato mondiale di etica del turismo ed eventi internazionali legati al Codice, ivi incluso l'evento annuale di etica alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (BIT).

R
P
S
G

ARTICOLO 4

(Modalità di esecuzione)

Promuovi Italia si impegna a svolgere le attività di cui al precedente articolo 3, mediante idonea struttura tecnico-organizzativa, operante anche presso il “Servizio per le relazioni Comunitarie ed Internazionali in materia di Turismo e per i rapporti con le Associazioni di categoria e le imprese turistiche”, - Ufficio per le Politiche del Turismo del Dipartimento, sito in Via della Ferratella in Laterano, 51 – Roma , avvalendosi di proprio personale specializzato - cui vengono assicurati gli strumenti necessari all’espletamento delle attività previste dalle presente Convenzione -, nonché, nel rispetto della normativa vigente, di collaboratori esterni o consulenti selezionati.

Tale struttura tecnico-organizzativa dovrà garantire supporto e assistenza tecnica per un numero di giornate/uomo indicate nella casella sottostante, definite secondo specifici profili professionali:

LIVELLO	GG/UOMO
<i>Senior</i>	60
<i>Intermedio</i>	250
<i>Junior</i>	150

Per assicurare una efficiente programmazione operativa delle attività, detto personale si rapporterà con i responsabili del Servizio con spirito di leale collaborazione e nel pieno rispetto delle clausole di riservatezza di cui all’art. 12 della presente Convenzione.

Promuovi Italia si impegna, infine, a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore pratica professionale e, in particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il miglior svolgimento dell’incarico affidatole.

ARTICOLO 5

(Durata)

La durata della presente Convenzione è annuale. La data di entrata in vigore è stabilita al 1 Gennaio 2013 e la data di scadenza al 31 Dicembre 2013.

Sulla base di quanto previsto dalle norme in materia di contabilità dello Stato, la presente Convenzione diventa efficace per il Dipartimento solo dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il Dipartimento può disporre la sospensione delle attività previste all'articolo 3 nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione o l'esistenza di condizioni che non consentono il conseguimento degli obiettivi previsti.

ARTICOLO 6

(Contributo)

Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, il Dipartimento, riconoscerà a Promuovi Italia un contributo complessivo massimo, a copertura delle spese effettivamente sostenute, di Euro € **153.599,00 (centocinquantatremilacinquecentonovantanove/00)**. Tale importo si intende comprensivo delle spese di funzionamento e gestione in misura massima pari al 20% , e deve intendersi fuori campo I.V.A., ai sensi dell'art. 2, lett. a), D.P.R. 633/72.

Tale importo comprende:

- € 116.500,00 per quanto attiene alle giornate di assistenza tecnica indicate al precedente art. 4, sulla base di quanto previsto dall' art. 6 della "Convenzione Quadro" del 4 marzo 2010;
- € 17.400,00 per servizi logistici ed ausiliari direttamente imputabili alle attività di assistenza tecnica;
- € 19.699,00 per spese di funzionamento e gestione a carico di Promuovi Italia, nel limite di quanto previsto nella già richiamata "Convenzione Quadro".

ARTICOLO 7

(Modalità di erogazione)

Il Dipartimento corrisponderà a Promuovi Italia il contributo di cui al precedente art. 6, nel rispetto delle seguenti modalità:

- una prima erogazione di Euro 33.599,00 (trentatremilacinquecentonovantanove/00) entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività;
- tre ulteriori erogazioni con cadenza quadrimestrale, per un importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) cadauna, previa presentazione da parte di Promuovi Italia delle relazioni sulle attività svolte di cui al successivo art. 8.

In caso di sospensione delle attività, come prevista all'articolo 5, è dovuto a Promuovi Italia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni approvate dal Dipartimento, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

(Relazioni sulle attività svolte e controlli)

Promuovi Italia si impegna a presentare, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni quadrimestre, una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle attività, fino alla relazione conclusiva. Il Dipartimento, entro i 30 gg. successivi alla presentazione della relazione, svolgerà le opportune verifiche, chiedendo eventuali integrazioni e/o ulteriori documentazioni e, quindi, una volta approvata la relazione presentata, provvederà a versare a Promuovi Italia la quota di contributo spettante .

ARTICOLO 9

(Diritto di recesso)

Fermo restando quanto previsto dall'art 5, è riconosciuta al Dipartimento la facoltà di recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di Promuovi Italia, qualora sopravvengano, nel corso dello svolgimento delle attività, fatti o provvedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. In tal caso, sarà dovuto a Promuovi Italia il rimborso delle spese sostenute

per le attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni approvate dal Dipartimento, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

(Risoluzione anticipata)

Qualora, a giudizio di entrambe le Parti, l'oggetto della presente Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, senza alcuna penalità, fermo restando il diritto di Promuovi Italia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni approvate dal Dipartimento, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 11

(Modifiche e integrazioni)

Ogni genere di modifica e/o integrazione alla presente Convenzione che non comporti oneri aggiuntivi, dovrà essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le Parti.

Viceversa, qualora l'eventuale modifica e/o integrazione comporti oneri aggiuntivi, le Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

ARTICOLO 12

(Riservatezza)

Ai sensi del Testo Unico n. 196 del 30 Giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, tutta la documentazione e le informazioni di cui Promuovi Italia verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.

E' fatto divieto a Promuovi Italia di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti, o in caso di autorizzazione esplicita relativa a singole manifestazioni o eventi rilasciata dal Dipartimento.

ARTICOLO 13

(Definizione delle controversie)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Dipartimento e Promuovi Italia nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 14

(Rinvio a norme)

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.


Roma, li 18 dicembre 2012

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

IL CAPO DIPARTIMENTO

Cons. Calogero Maceri



PROMUOVI ITALIA S.p.A

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Montera

